



CITTÀ DI FASANO

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Oggetto: istituzione stallo di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno in Piazza Costantinopoli dell' abitato di Savelletri.

Ordinanza n. 26 del 4 aprile 2014

II DIRIGENTE

VISTA l'istanza prot. 757/14/PM del 28.1.2014 a firma dell'Amministratore della Parrocchia San Francesco da Paola di Savelletri Sac. Aimè Rutaremara Rukanika, con cui veniva richiesta l'istituzione di apposito stallo di sosta riservata ai diversamente abili in Piazza Costantinopoli, adiacente al sagrato della Chiesa, per favorire la mobilità dei fedeli;

CONSIDERATO che la predetta zona è ad alta densità di traffico e del tutto priva di spazi riservati a persone con disabilità motoria;

RITENUTO pertanto, necessario istituire uno stallo di sosta al servizio di persone invalide in Piazza Costantinopoli dell'abitato di Savelletri, in corrispondenza dell'ingresso dell'edificio Ecclesiastico;

VISTO il parere positivo di questo Comando;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. d, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTI gli art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e l'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992;

VISTA la Legge n. 236 del 1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";

VISTO il D.P.R. n. 503 del 24.7.1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici", nonché il D.P.R. n.151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. n. 495/1992

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

L'istituzione di n. 1 stallo di sosta riservati a veicoli con esposto l'apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui alla figura V.4 del Regolamento del C.d.S. in Piazza Costantinopoli dell'abitato di Savelletri all'altezza dell'ingresso della Chiesa Parrocchiale, come da allegato 1) che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno 10 aprile 2014.

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ex Legge n° 1034/71, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it.

Il Dirigente
Dott. Fernando VIRGILIO



CITTÀ DI FASANO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Allegato 1)
all'Ordinanza Dirigenziale
n° 26/2014 del 3 Aprile 2014

